

DOCUMENTO DI SINTESI DELLE PROBLEMATICHE EMERSE

Questo documento rappresenta il tentativo di sintetizzare le diverse posizioni emerse in Commissione sulle diverse problematiche; è pertanto un documento aperto ad ogni sostanziale richiesta di modifica. E' necessario sottolineare che questo non rappresenta quindi le proposte del Presidente, che potranno essere presentate in un altro documento, o documenti. In primo luogo ritengo che esista una sostanziale unanimità sul modo di operare per parti, procedendo sulla scorta della struttura dello Statuto esistente, del quale è concordemente riconosciuta la validità dell'impianto generale. Più in particolare:

- principi generali,
- strutture didattiche e di ricerca: Facoltà e Dipartimenti,
- Organi Centrali di Governo: Rettore, Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, ...
- autonomia regolamentare.

Principi generali

La sezione dei principi generali – in particolare mission e criteri di comportamento – è considerata unanimemente una parte formulata in modo fortemente innovativo al momento della redazione dello Statuto vigente ed ancora per gran parte rispondente. E' comunque sentita la necessità di delineare a livello statutario la volontà dell'Ateneo in merito ad alcuni problemi che in questi ultimi anni si sono presentati. In particolare: l'introduzione di un codice etico, l'assunzione di indirizzi da tenere a fronte del fenomeno del precariato (per il personale docente e per il personale tecnico-amministrativo), un sistema di garanzie per studenti e dipendenti sul luogo di lavoro.

Strutture didattiche e di ricerca

Con questa dizione si intendono le strutture "decentrate", quali Corsi di Laurea, Dipartimenti, Facoltà.

Le motivazioni che hanno condotto alla necessità di un'analisi ed eventuali modifiche dello Statuto su questo tema sono le seguenti:

- è evidente una separazione, che tende ad accentuarsi sempre più, tra didattica e ricerca; in alcuni casi si va verso una vera e propria contrapposizione quando invece l'elemento

basilare del sistema universitario è la fortissima interconnessione tra le due attività (con l'aggiunta dell'assistenza nel caso della Medicina).

- l'organizzazione in Dipartimenti è fortemente disomogenea, soprattutto in termini di dimensione, ma in alcuni casi anche culturali. Questa situazione crea grandi difficoltà nella distribuzione delle risorse ed in una loro utilizzazione efficace; quanto sopra è riferibile alle risorse finanziarie, ma soprattutto in questo momento alle risorse di personale tecnico-amministrativo. La inderogabile necessità di ridurre l'organico in termini quantitativi porta ad un più razionale impiego, unitamente ad una più elevata qualificazione del medesimo.
- con gli attuali dispositivi legislativi – generali e locali – anche il reclutamento del personale “docente” viene effettuato, anche in termini sostanziali, dalle Facoltà, tenendo quindi conto prevalentemente delle necessità didattiche vere o presunte. In questi casi i Dipartimenti vengono sostanzialmente limitati in una loro attribuzione fondamentale: lo sviluppo e l'organizzazione della ricerca.
- rimanendo nell'ambito delle strutture periferiche, è troppo improduttiva la partecipazione a molteplici Consigli di diversa natura, dove in quantità non trascurabili i medesimi partecipanti discutono i medesimi problemi in ciascuno di questi, con un'ottica parziale, e quindi con risultati schizofrenici e assenza di ben definite responsabilità.

Le modifiche allo Statuto che sono state pensate per dare una possibile soluzione ai problemi sopraindicati, in toto o parzialmente; sono a diversi gradi di innovamento:

- a) accorpamento dei Dipartimenti in complessi amministrativi (circa 25) ai quali fanno riferimento gli Organi Centrali per l'assegnazione delle risorse. I Dipartimenti conservano l'autonomia di rappresentatività verso l'esterno. I complessi sono costruiti in modo da avere una congruità culturale ed una consistenza (in termini di numero di docenti) sostanzialmente omogenea. Fra i Direttori dei Dipartimenti di ciascun complesso viene nominato un “portavoce” ed è prevista la figura di un EP amministrativo che indirizza con procedure comuni l'attività amministrativa dei Dipartimenti. I Dipartimenti hanno l'iniziativa per le richieste di reclutamento dei “ricercatori”, sui quali le Facoltà interessate esprimono il loro parere: su queste indicazioni il Senato attribuisce le risorse ai complessi dipartimentali. Le Facoltà e i Consigli di Laurea mantengono tutte le altre attribuzioni attuali.

- b) organizzazione in un numero di Dipartimenti, dell'ordine di 25, in modo tale che siano di "consistenza" omogenea. A questi Dipartimenti che hanno tutte le attribuzioni attuali, vengono assegnate le risorse, ivi compreso il reclutamento dei "ricercatori". I Dipartimenti possono essere articolati in sezioni che, attraverso un responsabile, hanno la rappresentatività verso l'esterno ed un certo livello di autonomia di gestione, con regole da definire, così come per la costituzione in sezioni. Le Facoltà ed i Consigli di Laurea mantengono tutte le attribuzioni attuali, con l'eccezione del reclutamento iniziale.
- c) le tre tipologie di strutture decentrate scompaiono per essere sostituite da Scuole (in numero ancora dell'ordine di 25-30), le quali assommano in un'unica struttura le competenze didattiche e di ricerca, la gestione amministrativa e del personale, il reclutamento, ... Anche in questo caso può essere studiata la possibilità di sezioni autonome, in particolare con capacità di rappresentanza verso l'esterno. Una Scuola può progettare e gestire più Corsi di Laurea ed i "rapporti" didattici sono gestiti fra le Scuole allo stesso modo con cui vengono attualmente gestiti fra le Facoltà. Le scuole rilasciano i titoli di studio. Ogni scuola ha un Direttore ed un Responsabile Amministrativo (unità di livello EP).

In relazione alla significativa difformità delle aree dell'Ateneo, si può pensare alla possibilità di coesistenza in aree diverse dell'Ateneo (le 6 aree ben individuate) di due forme organizzative diverse: C e B (o A).

Organi Centrali: Rettore, Senato, Consiglio di Amministrazione

Rettore

Per quanto riguarda la figura del Rettore, sono emerse due problematiche: la prima riguarda il ruolo del Rettore e la seconda il numero dei mandati consecutivi e la loro durata. Le motivazioni dell'opportunità di trattare questi problemi risiedono rispettivamente in una considerazione di assetto generale degli Organi Centrali di governo (è da leggere in congiunzione sul punto relativo al Senato), e nelle evidenti difficoltà che si creano quando l'attività del Rettore viene oggettivamente condizionata dalla elezione ad un secondo mandato.

Per il primo punto sono individuabili due posizioni. La prima ritiene che le attribuzioni, il ruolo del Rettore – in particolare con le caratteristiche di un ruolo gestionale e politico così come configurato dallo Statuto attuale - sia pienamente condivisibile. La seconda individua

nel Rettore un ruolo sostanzialmente gestionale individuando nel Senato Accademico l'organo politico.

Per quanto riguarda il numero dei mandati e la loro durata, possono anche in questo caso essere individuate due posizioni: la prima ritiene che sia soddisfacente la posizione attuale, la seconda – che appare maggioritaria – vede l'opportunità di avere un solo mandato (6 anni) con l'istituzione della sfiducia “robusta” al Rettore da parte del Senato.

Senato

Al Senato è riconosciuto – ritengo unanimemente – un ruolo centrale – ma la natura di questo ruolo è il primo elemento di discussione. Una prima visione è quella di un Senato come organo politico (analogo al Parlamento) laddove l'attività gestionale è svolta dal Rettore coadiuvato da un suo staff e dalle strutture amministrative centrali. Una seconda visione è invece quella quale attualmente si configura, dove il Senato oltre alle funzioni politica svolge anche un'attività gestionale e per alcuni versi di controllo. Queste due diverse visioni portano anche a due diverse proposte di composizione. Nel primo la composizione è aperta a tutto l'organico docente senza distinzioni di ruolo o funzioni, in altri termini la rappresentatività non segue la composizione accademica, ma è votata per liste.

Nel secondo invece la rappresentanza del corpo docente deriva (in parte) dalla composizione accademica. Nello specifico, tre rappresentanti per ciascuna delle 6 aree, eletti tra i Presidi ed i Direttori dei Dipartimenti o i Direttori delle Scuole. La proposta di attingere ai Direttori di Dipartimento, quali rappresentanti di questi in Senato deriva dalla constatazione di una evidente difficoltà nello svolgere questa funzione da docenti che non hanno responsabilità diretta nella gestione dei Dipartimenti.

Per quanto concerne le funzioni, è prevista una revisione delle attribuzioni in modo da evitare sovrapposizioni, e quindi confusione di responsabilità, con il Consiglio di Amministrazione; questa è la motivazione che conduce alla necessità di una revisione dello Statuto attuale.

Consiglio di Amministrazione

E' ampiamente condivisa la necessità di rivedere le attuali funzioni del Consiglio di Amministrazione per evitare – come sopra indicato – sovrapposizioni con il Senato, in particolare la responsabilità del bilancio, che attualmente è del Consiglio di Amministrazione, laddove la “politica” è invece indicata dal Senato.

Le precedenti considerazioni prevedono comunque il mantenimento dei due Organi, Senato e Consiglio di Amministrazione. Per la soluzione delle evidenti sovrapposizioni dei due Organi, è stata indicata anche una proposta di soluzione che prevede una struttura monocamerale in

cui le funzioni del Consiglio di Amministrazione sono attribuite alla Commissione Bilancio del Senato, alle cui sedute partecipano i Revisori. La Commissione Bilancio è quindi lo strumento propositivo per il bilancio e al contempo organo di controllo amministrativo.

Autonomia Regolamentare e Norme Transitorie

Questa ultima parte sarà affrontata nello specifico dopo le discussioni sulle parti precedenti, data la consequenzialità.

Si ritiene però opportuno sottolineare che dovranno essere affrontati due problemi, il primo è relativo ad evitare che le modifiche di Statuto possano servire allo “sfondamento” dei limiti temporali ai mandati di ogni carica (Rettore, ...); il secondo è relativo all'introduzione di una norma che vieti di presentarsi all'elezione di una carica dalla quale il soggetto abbia rassegnato le dimissioni nel precedente mandato.

La motivazione di queste modifiche risiede nelle difficoltà che sono derivate a fronte di situazioni che sono avvenute nell'Ateneo (e in altri) e che sono evitabili con opportune norme di cui sopra.